



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 22/11/2001

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (Bari) DECRETO 8 novembre 2001, n. 17

Esproprio.

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA

Omissis

DECRETA

1) L'indennità di espropriazione, determinata a titolo provvisorio, nel rispetto dell'art. 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359, che il Comune di Ruvo di Puglia dovrà corrispondere alle ditte proprietarie dei suoli occorsi per la realizzazione del sub-comparto destinato all'E.R.P., ricompreso nell'ambito del comparto "C" della Variante al P.R.G., è la seguente:

£. 74.827.888, pari ad Euro 38.645,38;

£. 55.746.336, pari ad Euro 28.790,58;

£. 9.959.424, pari ad Euro 5.143,61;

£. 75.268.571, pari ad Euro 38.872,97;

£. 50.502.215, pari ad Euro 26.082,22;

£. 179.930.665, pari ad Euro 92.926,43;

£. 107.129.916, pari ad Euro 55.327,98;

£. 82.319.491, pari ad Euro 42.514,47;

£. 24.986.698, pari ad Euro 12.904,55;

£. 320.155.836, pari ad Euro 165.346,69;

2) LIQUIDARE agli aventi diritto, con successivo provvedimento, in relazione alla disposta occupazione d'urgenza, l'indennità di occupazione a determinarsi a norma di legge con decorrenza dalla data di presa in possesso del bene di che trattasi.

3) DARE ATTO che, per far fronte al pagamento delle indennità come sopra indicate, ammontanti a £. 980.827.040, pari ad Euro 506.554,88, oltre l'indennità di occupazione a determinarsi a norma di legge, si provvederà con le somme già versate, dalle cooperative assegnatarie che hanno sottoscritto le convenzioni, e con impostazione sul Cap. 6750 epigrafato: "Progettazione comparti ed acquisizione aree per l'edilizia Residenziale" del bilancio 1997 che presenta la necessaria disponibilità;

4) Il presente decreto sarà, a cura di questo comune, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificato alle ditte proprietarie nella forma prevista per gli atti processuali civili.

5) Le ditte proprietarie possono convenire con questo Comune, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, la cessione volontaria dei suoli sopra descritti; trascorso inutilmente detto termine l'indennità verrà depositata secondo i dettami dell'art. 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359.

6) STABILIRE che le sopraindicate indennità, qualora non accettate nel termine temporale sopra indicato, vengano depositate presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - dando fin da ora mandato alla Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

7) RISERVARSI di chiedere, in caso di mancata accettazione da parte delle ditte espropriande, alla Commissione Provinciale Espropri di Bari, la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione così come previsto all'art. 16 della legge 22.10.1971 n. 865.

Il Dirigente Ripartizione Tecnica
Ing. Michele Stasi
